



CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

ARTICOLO 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In esecuzione della determina n.Segr. del, il servizio di Refezione scolastica di cui in oggetto del Comune di San Giovanni a Piro viene affidato a, con sede in, via, P.IVA, che accetta di svolgerlo nei termini e con le modalità previste nel presente Capitolato.

Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di Refezione Scolastica, consistente:

- nell'approvvigionamento delle derrate alimentari e nella produzione di pasti per gli utenti della scuola materna e della scuola media;
- nello scodellamento e nella distribuzione dei pasti agli alunni presso le scuole;
- nel lavaggio delle stoviglie necessarie per la preparazione dei pasti nonché nella pulizia giornaliera delle cucine e refettori, e delle eventuali zone di ripostiglio ad esse attinenti e connesse;
- nella produzione e somministrazione dei pasti per gli adulti che ne abbiano diritto in quanto istituzionalmente addetti a prestare la propria opera presso le scuole stesse, in qualità di docenti o collaboratori;

La preparazione dei pasti deve essere eseguita in centri di cottura di proprietà dell'Ente, debitamente attrezzate degli arredi necessari e delle autorizzazioni sanitarie previste, ubicate presso la Scuola Materna/Media del Capoluogo (Via Cenobio), la Scuola Materna/Elementare di Scario (Via Giardino) e la Scuola Materna di Bosco.

La somministrazione agli utenti presso le scuole deve essere effettuata in stoviglie monouso riciclabili (Tovagliette, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli) che dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice. In alternativa, la Ditta potrà utilizzare, al fine di espletare al meglio il servizio, stoviglie tradizionali

La fornitura del Servizio, oggetto dell'appalto, è richiesta nei seguenti Istituti Scolastici:

1. SCUOLA MATERNA:

Tutti i giorni della settimana con esclusione del sabato, nei seguenti plessi:

- San Giovanni a Piro Capoluogo;
- Scario;
- Bosco;

2. SCUOLA ELEMENTARE:

Martedì, nei seguenti plessi:

- San Giovanni a Piro Capoluogo;
- Scario;

3. SCUOLA MEDIA: Mercoledì e Venerdì nei seguenti plessi

- San Giovanni a Piro Capoluogo;
- Scario.

Eventuali variazioni, che potranno verificarsi per esigenze didattiche, che saranno comunicate con congruo anticipo dai Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, dovranno essere recepite dalla ditta aggiudicataria del servizio.

ORARIO DI SERVIZIO

Il servizio sarà organizzato secondo il seguente orario:

- Scuola Materna: tutti i giorni, con esclusione del sabato ore 12.00/13,00
- Scuola Media: mercoledì e il venerdìore 13.00/13,30.

Salvo variazioni disposte dai Dirigenti Scolastici, che la ditta appaltatrice si impegna a recepire.

I servizi richiesti dovranno essere effettuati dall'appaltatore con un numero di addetti adeguato a garantirne il buon funzionamento.

Sono a carico della Ditta le spese dei materiali di pulizia necessari per la sanificazione e la pulizia dei locali e delle attrezzature per il lavaggio delle stoviglie e della biancheria utilizzate in cucina e dei contenitori necessari alla distribuzione dei pasti.

La somministrazione del pasto avverrà dietro presentazione di appositi buoni rilasciati agli utenti da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli utenti con la collaborazione delle scuole prenotano i pasti giornalmente consegnando i buoni/ticket.

I buoni dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione da parte della ditta prima del pagamento delle corrispondenti prestazioni.

Il servizio si svolgerà secondo il calendario scolastico fissato dalle Autorità competenti, con le chiusure fisse previste, oltre ai fine settimana (sabato e domenica):

- festività nazionali segnate nel calendario
- vacanze natalizie, pasquali ed estive.

E' vietato somministrare pasti ad altre persone non autorizzate dall'Ente stazione appaltante.

ARTICOLO 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata per l'anno scolastico 2018 - 2019 (1 ottobre 2018 – 31 maggio 2019). Al termine, il contratto si intende risolto di diritto, salvo quanto stabilito al successivo art. 27.

ARTICOLO 4 CORRISPETTIVO

Il prezzo dell'appalto è commisurato al numero dei pasti erogati ed è pari ad € 2,70 per ogni pasto, oltre IVA, salvo quanto risultante dal ribasso di gara pari a

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento delle somme fissate.

Il Comune pagherà il dovuto a rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, corredata da una scheda pasti mensile contenente il numero dei pasti forniti, divisi per plessi e scuole.

L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione degli interessi di legge, nel caso di ritardo nei pagamenti oltre il novantesimo giorno dalla consegna della fattura al protocollo dell'Ente.

I prezzi dell'offerta dovranno rimanere invariati fino alla scadenza del contratto, salvo l'aggiornamento ISTAT, se ed ove applicabile.

ARTICOLO 5 CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 6 COMPITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore effettuerà il servizio mensa negli appositi locali a ciò adibiti nelle sedi scolastiche di cui al precedente art. 2, con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità. Le parti fanno constare che i locali e le attrezzature sono idonei e rispettano le norme di sicurezza.

Si precisa che i locali cucina sono posti a disposizione dall'Amministrazione nei tre centri dove viene assicurato il servizio mensa scolastica; i locali sono muniti delle attrezzature necessarie per la preparazione dei pasti.

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge o di regolamento, nonché alle eventuali disposizioni emanate in materia di espletamento del servizio in oggetto.

L'appaltatore, oltre alle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio in parola e a quanto si è impegnato ad erogare in sede di gara, dovrà provvedere:

- 1) all'acquisto e alla perfetta conservazione degli alimenti, assicurando che gli stessi siano idonei all'uso;
- 2) alla preparazione dei pasti secondo il menù settimanale predisposto dalla A.S.L. Unica, appositamente comunicato;
- 3) alla preparazione delle sale mensa, dei tavoli e delle sedie;
- 4) alla somministrazione dei pasti ai tavoli;
- 5) al rassetto e alla pulizia delle sale mensa, delle cucine e degli altri locali assegnati (atri, ripostigli, etc.), nonché al lavaggio delle stoviglie e di tutte le attrezzature utilizzate nel servizio;
- 6) alla tenuta di un registro/tabella giornaliero indicante il numero degli alunni o di altre persone autorizzate che hanno usufruito del servizio mensa;
- 7) al ritiro dei buoni mensa e alla restituzione al Comune dei medesimi;
- 8) alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei mobili in dotazione alla mensa;
- 9) al trasporto, con idonee attrezzature e mezzi, dei pasti da consumare presso

altre scuole.

Le attrezzature quali cucine, frigoriferi, tavoli, lavelli, etc., ove già esistenti, sono fornite dall'Ente stazione appaltante unitamente alla forza motrice.

La posateria, i piatti, i bicchieri, le caraffe, le pentole da integrare a quelle eventualmente già in dotazione, saranno fornite dal gestore.

I detersivi, le scope ed altri materiali di pulizia sono a carico del gestore.

Sono a carico della stazione appaltante altre fonti energetiche diverse dall'elettricità quale gas combustibile necessario al funzionamento dei fornelli.

L'appaltatore dovrà rendersi disponibile ad incontri periodici con la committenza e con i Dirigenti Scolastici, nonché a fornire dati specifici eventualmente richiesti, al fine di effettuare verifiche sulla qualità del servizio e fornire informazioni sui problemi dell'alimentazione.

ARTICOLO 7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO

Il servizio sarà effettuato nel periodo che l'Ente stazione appaltante stabilirà in accordo con gli organi scolastici, secondo l'esigenza dell'attività scolastica.

Il periodo di funzionamento e gli orari saranno comunicati all'appaltatore almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 8 QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, fornirà all'ente l'elenco dei prodotti di marche di primaria importanza che utilizzerà e comunque che ne sia garantita la tracciabilità della provenienza, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara (offerta tecnica).

Il menù potrà essere variato solo su consenso della stazione appaltante, previa approvazione dell'A.S.L.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a garantire la preparazione e somministrazione di pasti differenziati per alunni con patologie di tipo alimentare, nel rispetto delle disposizioni poste dal competente Servizio della ASL.

ARTICOLO 9 NORME IGIENICHE

Il servizio deve essere svolto in modo che vengano salvaguardate le norme igieniche vigenti.

Il personale impiegato nel servizio in tutte le varie fasi, che viene a contatto con gli alimenti, dovrà essere munito dell'attestato per alimentaristi, rilasciato da organismo competente e indossare i prescritti camici e copricapo.

Le stoviglie, i tavoli, i locali cucina e le sale mensa dovranno essere puliti giornalmente alla fine del servizio.

Tutti gli utensili e contenitori dovranno essere dichiarati idonei dal medico addetto all'igiene pubblica dell'A.S.L. .

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con idoneo personale, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara (offerta tecnica).

La preparazione dei pasti dovrà essere affidata a personale munito della qualifica di cuoco.

Le spese di vestiario fanno carico all'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore dovrà garantire l'applicazione della normativa vigente nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore nei confronti del personale addetto al servizio mensa scolastica del Comune.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali e assicurativi disciplinati dal rapporto di lavoro della categoria.

La ditta appaltatrice, a tale scopo, dovrà fornire prova di aver regolarmente soddisfatto ai suddetti obblighi.

Il personale dell'impresa dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellini di riconoscimento.

Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso di attestato per alimentarista in corso di validità e dovrà inoltre essere adeguatamente istruito e formato professionalmente ed essere aggiornato dall'appaltatore sui vari aspetti della refezione scolastica ed in particolare sull'igiene degli alimenti, merceologia degli alimenti, tecnologia della cottura ed effetti sul valore nutrizionale, controllo di qualità, dietetica, sicurezza ed antinfortunistica all'interno della struttura (HACCP- D. Lgs.vo n. 81/2008).

Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

L'impresa dovrà far pervenire l'elenco nominativo del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso si verificassero eventuali sostituzioni.

L'elenco dovrà essere in grado di dimostrare la presenza degli operatori nelle fasce orarie stabilite.

Deve inoltre essere garantita la costanza dell'organico, provvedendo alla immediata sostituzione con altro personale in possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo, degli operatori che si assentino per ferie o legittimo impedimento.

In caso di sciopero dei dipendenti della Ditta appaltatrice qualora ne sia dato preavviso al Comune nei termini di legge, nessuna penalità sarà applicata nei confronti della medesima.

In caso di sciopero del personale degli enti appaltanti o del personale ausiliario della scuola nessuna rivalsa da parte della Ditta appaltatrice sarà accolta qualora, dello sciopero, sia dato formale preavviso alla ditta appaltatrice nei termini di legge

La Ditta comunica altresì il nominativo di 1 Coordinatore degli operatori che sovrintenderà a tutti gli aspetti operativi ed amministrativi inerenti l'applicazione del contratto di appalto; a tal fine egli curerà i rapporti con il personale del Comune addetti alla gestione amministrativa della relativa parte del presente appalto.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale ed oneri in merito al rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché si impegna ad osservare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e, indipendentemente, dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica o sindacale, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti a persone o cose che si potrebbero verificare durante l'esecuzione del servizio.

L'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, comporterà l'applicazione delle penalità previste dal successivo art. 19 e il sequestro della cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della quale potrà essere effettuato solo dopo che sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Qualora qualche dipendente venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'Autorità sanitaria, l'appaltatore si impegna a sostituirlo.

E', però, in sua facoltà far sottoporre a visita medica collegiale il dipendente, che potrà rimanere in servizio, se riconosciuto abile.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare integralmente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs.vo n. 81/2008.

Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.

L'appaltatore si impegna, altresì, a sanzionare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'impresa dichiara di possedere adeguata polizza assicurativa a copertura dei seguenti danni:

- danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell'Ente appaltante (responsabilità civile verso terzi) con massimale non inferiore a euro 500.000,00, stipulata con

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con la stazione appaltante, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

L'appaltatore dovrà dimostrare la regolarità della posizione contributiva. In mancanza l'Ente procederà ai sensi di legge.

ARTICOLO 12 CONTROLLO DEI PASTI EROGATI

L'appaltatore istituirà il registro previsto dall'art.6, numero 6, sul quale giornalmente e non più tardi dell'erogazione del primo piatto, e quindi nel corso dei pasti dovrà compilare una scheda giornaliera con il numero degli alunni e delle altre persone ammesse al pasto. Questo registro resterà conservato a cura della ditta appaltatrice per eventuali controlli.

L'appaltatore dovrà ritirare, per ogni pasto fornito, i buoni mensa rilasciati agli utenti, che dovranno essere consegnati mensilmente al Comune unitamente alla fattura, alla quale dovrà essere allegata anche una scheda riepilogativa mensile dei pasti forniti divisi per scuole e per plessi.

L'ente si riserva di variare il sistema di controllo, previo avviso all'appaltatore.

ARTICOLO 13 VIGILANZA

Il Comune, a mezzo di proprio personale o di addetti appositamente incaricati, effettuerà la vigilanza e il controllo del servizio relativamente ai patti, clausole e

condizioni di cui al presente disciplinare.

Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e contestata all'appaltatore.

Entro 5 giorni dalla data della notifica, l'appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni.

L'appaltatore dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso ai locali della scuola ai tecnici e al personale incaricato dal Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni, per l'accertamento dello stato dell'immobile, delle condizioni di manutenzione dello stesso, della osservanza delle prescrizioni del presente capitolato e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I tecnici e il personale del Comune potranno essere accompagnati, durante i loro controlli, dal personale dell'appaltatore.

L'accesso della Commissione Mensa, se istituita, sarà regolamentato separatamente.

ART. 14 ESTENSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'impresa appaltatrice di provvedere all'eventuale fornitura di pasti non previsti dal presente Capitolato in relazione a nuove e diverse esigenze che si dovessero verificare nel periodo di durata dell'appalto stesso.

In tal caso l'Amministrazione corrisponderà un compenso rapportato al tipo di servizio richiesto, salve restando tutte le condizioni e prescrizioni previste nel presente Capitolato.

L'Amministrazione, per gli stessi motivi o per deliberazioni adottate dall'Amministrazione scolastica o da altre Autorità, avrà inoltre la facoltà di ridurre il servizio a loro insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.

In tali casi, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione dei servizi corrisposti, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione effettuata con la presente procedura di appalto, senza che possa vantare diritti, riserve o chiedere compensi di sorta. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà pagato all'appaltatore il prezzo dei servizi eseguiti, a termini del contratto medesimo.

ARTICOLO 15 RESPONSABILITA'

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvi i casi di forza maggiore.

L'appaltatore sarà responsabile verso l'amministrazione comunale del buon andamento del servizio di refezione scolastica, che viene svolto con l'impiego dei propri mezzi e capitali e a totale rischio dell'impresa.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà affidare ad altri il servizio rivalendosi nei confronti del l'appaltatore a fini risarcitori per l'effetto della conseguente risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 INFORTUNI E DANNI

L'impresa risponderà dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicurative.

ARTICOLO 17 CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI

Contro l'operato dei dipendenti dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al Sindaco o suo delegato, il quale decide secondo equità.

La decisione del Sindaco sarà accettata dall'impresa, la quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 18 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ARTICOLO 19 PENALITA'

In caso di infrazione lieve ai patti contrattuali, ovvero in caso di occasionale ritardo o cattiva esecuzione del servizio o di altre infrazioni di lieve entità quali l'occasionale mancato rispetto degli orari, l'occasionale utilizzazione di prodotti alimentari per qualità, quantità o pezzatura diversi da quelli pattuiti o altro, é fissata la penale di € 100,00, previa contestazione degli addebiti da parte del responsabile del procedimento, oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dell'attività non svolta o male effettuata.

Per le infrazioni più gravi ed in particolar modo per la scarsa pulizia dei locali o per la mancata quotidiana pulizia dei bagni ovvero per le recidive, ove non si ritenga opportuna la risoluzione del contratto per inadempienza, il responsabile del procedimento potrà comminare una sanzione fino a 10 volte la penale di cui sopra.

Rifusione spese, pagamento dei danni ed applicazione delle penali avranno luogo mediante trattenute sul più prossimo pagamento.

ARTICOLO 20 COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie del contratto operano senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 21

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Il Comune può procedere alla revoca nei seguenti casi:

- gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzati a seguito di diffida formale del Comune;
- arbitraria sospensione e abbandono, da parte della ditta, del servizio affidatole con la presente convenzione;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di refezione;
- continuata violazione degli orari concordati ed effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;
- qualora intervenga la revoca, da parte degli Organi competenti, delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio del servizio.

La revoca sarà pronunciata e contestata con gli atti previsti dalla normativa vigente, previa relazione del responsabile, restando a carico della ditta qualunque conseguenza, danno o spesa che possano derivare al Comune dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

L'Ente appaltante, in presenza di gravi carenze del servizio e/o di inadempienze dell'appaltatore, può, con gli atti previsti dalla normativa vigente, disporre la risoluzione unilaterale del contratto.

Si applica nel caso la procedura prevista per la risoluzione dei contratti d'appalto per opere e lavori pubblici.

Il Comune di San Giovanni a Piro può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

ARTICOLO 22 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora si dovesse interrompere il servizio per ragioni igienico-sanitarie o di adeguamento delle strutture e dei macchinari il Sindaco o le altre autorità preposte possono ordinare la sospensione dell'attività.

Qualora intervenissero nuove normative e/o disposizioni che attribuiscono ad altri enti e/o istituzioni il compito di erogare il servizio mensa, il rapporto tra appaltante e appaltatore si considera risolto per sopravvenuta impossibilità delle prestazioni senza dar adito a risarcimenti di sorta.

Nel caso di cui al precedente primo comma le parti, nell'ambito degli obblighi contrattuali, si impegnano a rimuovere nel più breve tempo possibile le cause che ostacolano la ripresa del servizio.

Nel caso, poi, che l'interruzione fosse dipesa da inadempienze del l'appaltatore si applicano in ogni caso le penalità di cui al precedente articolo 19 ed il Sindaco assegnerà un termine congruo per la rimozione degli impedimenti; in mancanza, avrà luogo la procedura di risoluzione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal vigente codice penale.

ARTICOLO 23 CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, che non si sia potuta definire bonariamente in via amministrativa, verrà devoluta al Foro di Vallo della Lucania.

ARTICOLO 24

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

L'appaltatore assume a suo carico le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ARTICOLO 25 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nella Sede del Comune.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo messo comunale oppure con lettera raccomandata.

ARTICOLO 26 RISCATTO DEL SERVIZIO - RECESSO

Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di mesi tre dalla data di scadenza, senza che possa l'appaltatore pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora il Comune di San Giovanni a Piro intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218,1256,1463 C.C.).

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'appaltatore la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di refezione scolastica ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ARTICOLO 27 PROROGA E RINNOVO

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto potrà eventualmente essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). Il Comune di San Giovanni a Piro si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni, visti l'art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, per un periodo di un ulteriore anno scolastico, periodo 1 OTTOBRE 2019 – 31 MAGGIO 2020).

Art. 28
RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano divenuti di pubblico dominio.
L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori degli obblighi di cui al presente articolo.
L'appaltatore si obbliga a rispettare, in ogni caso, tutto quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in materia.

Art. 29
TRATTAMENTO DATI- CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in materia, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione stessa.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati negli archivi.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente, l'appaltatore dichiara di essere stato informato di tutto quanto previsto dalla normativa summenzionata, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 30
RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme del codice civile, nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

L'appalto oggetto del presente capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni in essa previste.

Il presente capitolato, dattiloscritto con mezzi elettronici, si compone di n. 11 pagine scritte per intero e quanto si contiene nella presente ultima, senza le firme.

PER IL COMUNE

PER LA DITTA APPALTATRICE
